

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOGGIO e MASCAGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1986

Riordinamento dei corsi di perfezionamento in discipline musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia in Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, parzialmente modificato dal successivo decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 887, ha istituito, presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, corsi di perfezionamento di studi musicali.

Tali corsi, i quali sono limitati ad alcune materie espressamente indicate (composizione, pianoforte, violino, violoncello, musica d'insieme, arpa e direzione d'orchestra), assumono singolare rilevanza poichè sono gli unici in Italia al termine dei quali viene rilasciato un diploma riconosciuto e confermato dal Ministero della pubblica istruzione. Costituendo corsi di studio a livello superiore, ad essi sono ammessi mediante concorso allievi italiani e stranieri in possesso di diploma conseguito presso un conservatorio o un istituto musicale paraggiato, ovvero di titolo estero equipollente.

L'articolo 2 del decreto istitutivo dei corsi dispone che sono comandati ad insegnare nei medesimi professori titolari del Conser-

vatorio di musica di Santa Cecilia. Nel formulare questa disposizione si tenne evidentemente conto della realtà al tempo esistente. In quell'epoca, infatti, il numero dei conservatori di musica era limitato a poche unità e quello di Santa Cecilia assumeva un ruolo preminente anche per il prestigio e la fama internazionale dei suoi insegnanti. Fu pertanto conseguenza della situazione oggettiva di quegli anni la previsione del legislatore di circoscrivere la scelta ai ruoli del Conservatorio di Roma.

Attualmente, in dipendenza dell'ampio incremento degli studi musicali, personalità prestigiose di docenti sono distribuite anche negli altri oltre quaranta conservatori funzionanti nel nostro Paese. È possibile d'altra parte — sia detto incidentalmente — che alcuni pur qualificatissimi insegnanti del Conservatorio di Santa Cecilia non siano in possesso dei particolari requisiti artistici e didattici consoni alle esigenze dei corsi superiori di perfezionamento dell'Accademia.

Le modifiche alla vigente legislazione che si propongono tendono pertanto ad adeguare la disciplina dei corsi alla realtà odierna, per consentire che i corsi medesimi vengano affidati a musicisti italiani — insegnanti o meno nei conservatori — o anche a musicisti stranieri, di riconosciuta fama nel campo concertistico e didattico. Si tenga, tra l'altro, presente che attualmente ben tre corsi sui sette indicati — violino, violoncello, direzione d'orchestra — sono sospesi per indisponibilità di docenti.

Ma va altresì aggiunto che le attività istituzionali della Accademia, scientifiche e didattiche, e in particolare quella dei corsi in questione, hanno subito e subiscono gravissime ripercussioni negative a seguito delle scarse provvidenze in atto a favore dell'Accademia stessa, la quale deve fronteggiare l'adempimento dei suoi compiti di istituto con una disponibilità finanziaria del tutto insufficiente. In particolare i corsi di perfezionamento impongono per il loro svolgimento non solo oneri finanziari derivanti dalle spese generali di gestione, ma anche oneri di carattere tecnico, connessi con lo svolgimento dei corsi medesimi. Sono necessari pianisti accompagnatori per i corsi

di violino e di violoncello, nonché strumentisti per lo svolgimento del corso di musica di insieme. Per non dire del corso di composizione e del corso di direzione di orchestra, i quali, particolarmente quest'ultimo, necessitano di una compagine orchestrale indispensabile per le finalità didattiche. Si noti che nel precisare ciò ci si riferisce unicamente ai sette corsi previsti dalla legislazione vigente, mentre risulta evidente l'esigenza di nuovi corsi, relativi almeno alle più importanti discipline musicali tra le numerose che non sono state mai considerate.

Alla sopravvivenza e allo sviluppo dei corsi è dunque strettamente legata la duplice necessità della loro riforma e della disponibilità di adeguate risorse finanziarie.

Per tutte queste ragioni con il presente disegno di legge si intendono predisporre modifiche di fondo alla regolamentazione vigente dei corsi per una loro piena qualificazione, in grado di esercitare un generale richiamo nei confronti dei giovani musicisti italiani e stranieri che, sensibili alla fama internazionale dell'Accademia di Santa Cecilia, intendano raggiungerci i più elevati traguardi tecnici e artistici.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'Accademia nazionale di Santa Cecilia in Roma svolge corsi di perfezionamento di studi superiori musicali.

2. Il numero dei corsi, la determinazione delle discipline musicali oggetto di insegnamento, le modalità di svolgimento, i programmi ed ogni altra condizione sono deliberati dal consiglio accademico e comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

3. È facoltà dell'Accademia di affidare l'insegnamento dei corsi a musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica.

4. Qualora i corsi siano affidati a docenti di conservatorio, il Ministero della pubblica istruzione, su richiesta dell'Accademia, ha facoltà di conferire ai docenti stessi un incarico temporaneo di servizio (comando) per la docenza nei corsi. In tal caso l'onere economico per le competenze dei docenti è a carico del Ministero della pubblica istruzione.

5. L'onere per l'utilizzazione dei docenti non appartenenti ai ruoli dei conservatori italiani scelti dall'Accademia per insegnare nei corsi è a carico dell'Accademia stessa.

6. La durata dei corsi, a seconda delle loro caratteristiche e delle materie di insegnamento, è di almeno due anni.

7. Alla frequenza dei corsi si accede mediante esame di ammissione, al quale possono partecipare i candidati italiani e stranieri in possesso del diploma di conservatorio o titolo equipollente. Le commissioni degli esami di ammissione e di diploma, presiedute dal presidente dell'Accademia o da un suo delegato, sono composte da cinque membri, di cui uno designato dal Ministero della pubblica istruzione.

8. Al termine dei corsi, agli allievi che abbiano superato l'esame finale, saranno rilasciati diplomi di compimento riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione e firmati dal presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia.

Art. 2.

1. È facoltà dell'Accademia di promuovere seminari, anche di limitata durata, ed incontri di natura artistico-didattica con artisti italiani o stranieri di particolare fama, a favore degli allievi iscritti ai corsi.

Art. 3.

1. Le norme di cui ai regi decreti 22 giugno 1939, n. 1076, e 15 aprile 1942, n. 564, e al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 887, sono abrogate.

2. I corsi di perfezionamento attualmente funzionanti continueranno a svolgersi fino al compimento del diploma da parte degli allievi iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore della presente legge.